

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571) semplifica e razionalizza i procedimenti normativi e amministrativi in materia di governo del territorio e lavori pubblici attraverso misure atte a:

- a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;
- c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di ambiente, cultura, turismo e trasporti nonché per sostenere lo sviluppo e l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.

CAPO I

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 2

(Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:
 - a) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all’articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale.”;
 - b) dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis (Piano Territoriale Metropolitan)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall’articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitan.

2. Il Piano Territoriale Metropolitan ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitan è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.”.

2. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 le parole da: “di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1” e fino a “Legge di stabilità regionale 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

b) al comma 4 dell’articolo 6 bis, le parole “dell’entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

c) al comma 5 dell’articolo 7, le parole “di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

d) al comma 8 bis dell’articolo 7, le parole “di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

e) al comma 2 dell’articolo 8 le parole “alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti “alla data dell’1 gennaio 2018”;

f) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.”.

Art. 3

(Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. L’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d’incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi:

a) preliminare;

b) adozione;

c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché degli esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare e del contestuale sviluppo elaborativo del progetto preliminare, acquisita la condivisione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale.

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerate accoglibili d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero decorso il termine di novanta giorni, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per uno o più ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.”.

CAPO II

Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici

Art. 4

(Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo “Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:

- a) prima delle parole “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza” sono inserite le seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia.”;

b) nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC e ZPS”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.

Art. 5

(Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) è così modificata:

a) al comma 5 dell’articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.”;

b) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell’Ente idrico è composto da tre membri.”;

c) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Durata degli incarichi e compensi)

1. L’incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell’EIC, ha durata quinquennale.

2. L’incarico di componente degli organi dell’EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall’incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.

3. In presenza di cessazione dall’incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l’efficacia dei provvedimenti da assumere.

4. In presenza di cessazione dall’incarico del Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.”;

d) all’articolo 21:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta Regionale definisce, d’intesa con l’EIC, le modalità di subentro dell’Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.”;

2) al comma 8 la parola “novanta” è sostituita da “centottanta”;

3) al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell’EIC, i commissari degli Enti d’Ambito

svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.”;

e) dopo il comma 1, dell'articolo 22 è aggiunto il seguente: “1 bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.”.

Art. 6

(Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata:

a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis

(Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;

b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;

c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER);

d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione;

e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).

2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la

coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.

4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma 3 costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.”;

b) al comma 3 dell'articolo 38 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.”.

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura e turismo

Art. 7

(Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)

1. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è così modificata:

a) alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola “ospitalità” sono aggiunte le seguenti: “di almeno quaranta recite”;

b) alla lettera r) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola “ospitalità” sono aggiunte le seguenti: “di almeno cento recite”;

c) al numero 3) della lettera A., del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.”;

d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;

c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;

d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;

f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.”;

e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola "attività" è aggiunta la seguente: "professionistica";

f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno.";

g) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) alla lettera b) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite dalla seguente "dodici";

2) alla lettera o) dopo la parola "quattro" sono inserite le seguenti: "e mezzo";

h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.";

i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.";

l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.";

m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: "saldo del";

n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.".

Art. 8

(Semplificazione in materia di turismo e cultura)

1. Al fine di semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo e consentire ai Comuni un più efficace controllo sull'esercizio abusivo della professione di guida turistica, la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificata:

a) dopo il primo comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: "1 bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.";

b) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati)."

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5. (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "otto".

3. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è aggiunto il seguente: "1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione."

4. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento, di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione dei contributi alle Unpli.

5. In un'ottica di sussidiarietà orizzontale, per investimenti cofinanziati nell'ambito della filiera turistica e delle perimetrazioni territoriali ministeriali ex articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Regione esprime parere circa il rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo esistente sentito il Comitato tecnico-scientifico del rispettivo Distretto Turistico.

6. Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti di investimento volti alla valorizzazione del territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici delimitati dalla Regione Campania e successivamente istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011.

7. Al fine di semplificare le procedure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà delle Università, statali e non statali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) site nel perimetro del centro storico di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, compresa la così detta "buffer zone", l'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla

Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le medesime finalità di cui al comma 1bis all’Università non statale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 9

(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole “degli orari” sono aggiunte le seguenti: “e sia nelle tariffe mediante l’integrazione tariffaria regionale.”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 6bis è aggiunto il seguente: “3bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica.”;

c) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell’Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione.”;

d) alla lettera g) del comma 8 dell’articolo 30 dopo le parole “integrazione tariffaria” le parole “, ove esistente” sono sostituite con la seguente “regionale.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è inserito il seguente: “4bis Resta fermo l’esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e dall’articolo 1, commi 89, 90, 91 e 92, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.”.

3. La Regione Campania promuove, per il trasporto pubblico marittimo, l’utilizzo del sistema di ITS Campano finalizzato all’efficientamento del sistema di bigliettazione integrata.

CAPO V

Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico e razionalizzazione della spesa regionale

Art. 10

(Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico)

1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.
2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.
3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 anche allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.
4. Al comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), le parole da “fino ad un massimo” a “restituzione del contributo percepito” sono sostituite dalle seguenti: “. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.
5. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.
6. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
7. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato.
8. Per le attività industriali, la Regione promuove la metanizzazione finalizzata all'efficientamento energetico per la produzione di caldo e freddo.

Art. 11

(Semplificazioni per incentivare l'occupazione)

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa, percettore di finanziamenti regionali, rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazionale, dei finanziamenti ricevuti.
2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.
3. Gli avvisi per la concessione delle agevolazioni definiscono i termini e le modalità applicative per l'esercizio del potere di revoca nei casi di mancato rispetto dell'impegno a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria, facendo in ogni caso salve le ipotesi di sopraggiunte cause di forza maggiore.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'avviamento di attività finalizzate a garantire la permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, nelle aree interne a forte rischio di spopolamento della Regione, quali i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Art. 12

(Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)

1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015") è così modificata:
 - a) all'articolo 20:
 - 1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono soppresse;
 - 2) alla lettera f-bis) del comma 1 prima delle parole "di coordinamento delle strutture amministrative" sono inserite le parole "nei casi di cui al comma 1bis" e alla fine sono aggiunte le parole "Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale";
 - 3) il comma 1-bis è così sostituito: "1.bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo), con i Comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'istruttoria in forma telematica e dell'indizione, convocazione e conclusione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.”.

4) al comma 2 sono aggiunte infine le parole “La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4.”;

5) al comma 5, le parole “presso la competente direzione generale della Giunta regionale”, sono soppresse; la parola “dipartimentale” è sostituita dalla parola “amministrativa”;

6) al comma 6 la parola “comportino” è sostituita dalle seguenti “abbiano determinato”;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21, le parole “segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11” sono soppresse.

Art. 13

(Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante)

1. L'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “nuovi impianti” sono aggiunte le seguenti: “soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.”;

d) al comma 3, le parole “la Regione convoca la commissione di collaudo” sono sostituite dalle seguenti: “L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2” e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: “La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.”;

e) al comma 9 le parole “la Regione” sono sostituite da: “l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo”;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge

15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.”.

Art. 14

(Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale)

1. Al settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25 (Referendum popolare) le parole da “da un Notaio” e fino a “di detto Comune.” sono sostituite dalle seguenti: “dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.”.
2. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale, al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Al personale della Regione Campania in servizio a Bruxelles, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto decentrato integrativo, continuano ad essere applicate la misura minima prevista dal comma 3 dell'articolo 23 e la misura minima prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), nonché le ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo per quanto compatibili.”.
3. Alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “bbis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario”;
 - b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:
 - a) tasse di iscrizione;
 - b) rette di frequenza;
 - c) acquisto dei libri di testo;
 - d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) servizio mensa;
 - f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.”
 - c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali.”.
4. Al comma 2, articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) dopo le parole “Le società” sono aggiunte le seguenti: “e le fondazioni” e dopo le parole “per l'assunzione di personale” sono aggiunte le seguenti: “e per il conferimento degli incarichi professionali”.

5. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017-Collegato alla stabilità regionale per il 2017) le parole "dall'articolo 2343" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2343 e 2343-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2017, n.16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) al quarto rigo tra la parola "corredata" e la parola "da" è inserita la seguente "esclusivamente".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.) è aggiunto il seguente comma "1.bis "Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale della Campania circa la applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) da parte delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale."
8. A partire dal 1° gennaio 2019, la Regione Campania promuove la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine ai bandi regionali al fine di fornire elementi utili alle competenti strutture amministrative, anche attraverso la predisposizione di una modulistica di questionari da utilizzare per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15

(Clausola di semplificazione permanente)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2017 sono abrogati:
 - a) la legge regionale 5 marzo 1990, n. 10 (Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico regionale);
 - b) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei servizi del provveditorato delle casse economali e del patrimonio);
 - c) l'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale);
 - d) l'articolo 56 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);
 - e) l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001);
 - f) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
 - g) il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale);
 - h) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013);
 - i) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca – Vice Presidente Fulvio Bonavitacola – Assessore Amedeo Lepore.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 27 aprile 2018 con il n. 541 del registro generale ed assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, II, III, VI, VII Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia".

Articolo 2: "Piano di riordino".

"1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

- a) dichiarare l'abrogazione espressa di norme regionali legislative e regolamentari già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;
- c) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni;
- d) attribuire alle fonti regolamentari il compito di integrare ed attuare la disciplina legislativa delle materie non coperte da riserva assoluta di legge."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Articolo 16: "Varianti al piano territoriale regionale".

Comma 2: "2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale."

Articolo 18: "Piano territoriale di coordinamento provinciale".

"1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La pianificazione territoriale provinciale:

- a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle

caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;

c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;

e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale - Ptcp - e i piani settoriali provinciali - Psp -.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le disposizioni strutturali contengono:

a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;

b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;

c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;

d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;

e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;

g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998.”.

Comma 2.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.”.

Articolo 4: "Interventi straordinari di ampliamento".

Comma 2, lettera g): " 2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016).".

Art. 6-bis: "Interventi edilizi in zona agricola".

Comma 4: "4. L'applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell'ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.".

Art. 7: " Riqualificazione aree urbane degradate".

Commi 5 e 8bis: "5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016.

8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016 nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.”.

Articolo 8: "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio".

Comma 2: "2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).”.

Articolo 12: " Norma finale e transitoria".

Comma 1: "1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale".

Articolo 3: "Procedimento di pianificazione paesaggistica".

"1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l'attività di pianificazione paesaggistica così articolata:

- a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b);
- b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all'articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
- c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale;
- d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).".

Note all'articolo 4.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Articolo 1, comma 4: "4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.".

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e).

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

Articolo 7: "Ente Idrico Campano - EIC".

Comma 5: "5. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo."

Articolo 15: "Collegio dei revisori".

Comma 1: "1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

Articolo 19: "Durata degli incarichi e compensi".

"1. L'incarico di componente del Consiglio di distretto, del Comitato esecutivo nonché di Presidente ha durata quinquennale e cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di Sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le norme dello Statuto.

2. Ai componenti dei Consigli di distretto e del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, per l'esercizio delle funzioni svolte, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità."

Articolo 21: "Disposizioni transitorie".

Commi 1, 8 e 9: "1. Le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36) sono definiti con delibera di Giunta regionale.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi organi. Compilate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi novanta giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali."

Articolo 22: "Personale dell'Ente Idrico".

Comma 1: "1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti

territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC."

Note all'articolo 6.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Articolo 12: "Accordi di programma".

"1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

11. Abrogato

12. Abrogato

13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse.

15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'articolo 17, predisporre ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi."

Articolo 38: "Disciplina dei vincoli urbanistici".

Comma 2: "2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001."

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettere da a) a n).

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo".

Articolo 2: "Definizioni".

Comma 2, lettere p) e r): "2. Ai fini della presente legge, si intendono:

- p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;
- r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;"

Articolo 8: "Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo".

Comma 4, lettera a), numero 3: "4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

- 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue."

Comma 6: "6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

- a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
- a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale;
- a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva;
- b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;
- c) Abrogata
- d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;
- e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato."

Articolo 10: "Registro regionale dello spettacolo".

Comma 2, lettera b): "2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio."

Comma 3-bis: "3-bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento."

Articolo 12: "Pianificazione delle risorse".

Comma 1, lettere b) e o): "1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle

risorse;

o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse."

Articolo 14: "Modalità e tempi di presentazione delle istanze".

"1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività decorre dal 1° gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1° gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1° gennaio.

4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvederà alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni."

Note all'articolo 8.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche".

Articolo 12: "Controlli e vigilanza".

"Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni."

Articolo 13: "Sanzioni amministrative".

Comma 5: "5. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12."

Comma 2.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast".

Articolo 1: "Definizione e caratteristiche".

Comma 1: "1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti."

Comma 3.

Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18: "Organizzazione del sistema turistico in Campania".

Articolo 25: "Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli".

Comma 1: "1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di

associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.".

Commi 5 e 6.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Articolo 3: "Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto".

Commi 4 e 6, lettera b): "4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:

b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;".

Comma 7.

Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12: "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".

Articolo 1: "Finalità, definizioni e destinatari".

Comma 4, lettera a): "4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per università: le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002;".

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018".

Articolo 10: "Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania".

Commi 1 e 2: "1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria

deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

2. Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nonché sostenere la candidatura di nuovi elementi culturali immateriali campani, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche culturali individua, mediante procedure ad evidenza pubblica, Università, Centri di ricerca universitari, Consorzi universitari con comprovata esperienza nelle tematiche UNESCO per la realizzazione di progetti operativi o iniziative di studio, didattica o ricerca."

Note all'articolo 9.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania".

Articolo 2: "Contenuti e finalità".

Comma 1, lettera b): "1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

- b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari."

Articolo 6-bis: "Comitato Tecnico per la Mobilità".

Comma 3: "3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:

- a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;
- b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF.;
- c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;
- d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore."

Articolo 7: "Tariffe e titoli di viaggio".

Commi 3 e 4: "3. La Regione, sentite la Consulta regionale e la Commissione consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

4. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti. "

Articolo 30: "I contratti di servizio".

Comma 8, lettera g): "8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

- g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;"

Comma 2.

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14: "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Articolo 3: "Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino".

Comma 4: "4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali."

Note all'articolo 10.

Comma 1.

Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91: "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno."

Articolo 4: "Istituzione di zone economiche speciali - ZES".

"1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

- a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

7-bis. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES."

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 15: "Accordi fra pubbliche amministrazioni".

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."

Comma 4.

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017".

Articolo 1: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017".

Comma 60: "60. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la Regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale fino ad un massimo pari al cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. La Giunta regionale disciplina, con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto compatibilmente con la normativa europea, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta dalle imprese per i cinque anni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese della nuova sede operativa. Le imprese beneficiarie della agevolazione garantiscono la permanenza, per cinque anni, della nuova sede operativa sul territorio regionale, pena la restituzione del contributo percepito. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività sia riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nel periodo di imposta cui è riferito il vantaggio economico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 per l'annualità 2017 e di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 mediante corrispondente prelievo di pari importo e per le medesime annualità dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Lo stanziamento potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia."

Note all'articolo 12.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".

Articolo 20: "Compiti del SURAP".

Comma 1, lettere a), f-bis), 1-bis, 2, 5 e 6: "1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f-bis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

1-bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto

legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, da esercitarsi nell'ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che comportino il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi."

Articolo 21: "Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici".

Comma 1, lettera a): "1. Il dirigente dell'Ufficio SURAP di cui all'articolo 20, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

- a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati regionale di cui all'articolo 20, comma 2;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;
- f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;
- g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Per assicurare una governance basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla

condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.".

Note all'articolo 13.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8: "Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".

Articolo 16: "Collaudo - Commissione di collaudo - Rete ordinaria ed autostradale".

Commi 1, 2, 3 e 9: "1. Il collaudo dei nuovi impianti, nonché delle modifiche previste nell'articolo 9, comma 6, e nell'articolo 23, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

- a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
- b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;
- c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
- d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.
- e) un funzionario dell'ufficio comunale competente per territorio.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.".

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare".

Articolo 6, settimo comma: "Le firme stesse debbono essere autenticate da un Notaio o da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto Comune.".

Comma 2.

Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18: "Legge comunitaria regionale".

Articolo 6: "Ufficio comunitario regionale".

Comma 4: "4. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell'ordinamento comunitario anche desumibile dall'esperienza lavorativa. Costituisce requisito indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L'incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall'incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima."

Comma 3, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 13: "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro."

Articolo 3: "Requisiti di accesso al Fondo".

Lettera b) "1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2, i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:

b) età non superiore a ventotto anni;"

Articolo 4: "Spese finanziabili".

Commi 1 e 2: "1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

a) tasse di iscrizione;

b) rette di frequenza;

c) acquisto dei libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) servizio mensa;

f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei presupposti all'atto della presentazione della relativa istanza."

Comma 4.

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007".

Articolo 2: "Norme in materia di società partecipate".

Comma 2: "2. Le società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria adottano per l'acquisto di beni o servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, procedure di selezione comparativa pubblica."

Comma 5.

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017".

Articolo 1: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017".

Comma 25: "25. La società regionale in house Campania Ambiente e Servizi spa è destinataria di un

intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 5.000.000,00 composto da risorse finanziarie per conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società."

Comma 6.

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale".

Articolo 17: "Disposizioni transitorie per gli elettrodotti".

Comma 1: "1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'istanza corredata da:

- a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
- b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia."

Comma 7.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23: "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

Articolo 3: "Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva".

Comma 1: "1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata:

- a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.";

- b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;

- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
- f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi."

Note all'articolo 14.

Comma 1, lettere da a) a i).

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23: "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017."

Articolo 2: "Campania Semplice".

Comma 5: " 5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente mediante l'inserimento di una clausola di semplificazione permanente. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata."

Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5: "Disposizioni di finanza regionale".

Articolo 32: "1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l'accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto, e del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi, di guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18 milioni.

Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato.

Ai sensi del disposto dell'articolo 19 della legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 la Regione Campania provvederà a rimborsare alle Aziende la differenza del prezzo valutata in modo forfettario in base alle tessere rilasciate.

All'onere finanziario si provvederà attingendo dal capitolo di bilancio n. 2382 denominato "contributi alle Aziende di trasporto nella spesa per la concessione di agevolazioni tariffarie a categorie di cittadini in condizioni particolari".

Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18: "Disposizioni di finanza regionale".

Articolo 56: "1. I benefici di cui al 1° comma dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche agli invalidi del lavoro.

2. L'onere di cui al precedente comma ricade sul capitolo 2382 del bilancio."

Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10: "Disposizioni di finanza regionale anno 2001".

Articolo 28: "I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 32 della L.R. 5 agosto 1999, n.5, sono estesi anche ai sordomuti."

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15: "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002".

Articolo 7, commi 1 e 2: "1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli invalidi civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento e con un reddito personale non superiore ad euro 4.132,00 annui. Il relativo onere graverà sullo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e

unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale" iscritta nella tabella B - Spesa - della presente legge.

2. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 è così sostituito: "Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato".

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale".

Articolo 9: "Norme finali e transitorie".

Comma 10: "10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale."

Legge Regione 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

Articolo 1, commi 138, 139, 141 e 142: "138. Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

139. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 oppure del provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

141. Gli accertamenti volti a valutare le entità del pregiudizio ambientale di cui al comma 140 comportano il pagamento di una ulteriore somma di denaro pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata. Nel caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 140, l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, attiva le procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale oppure tramite impresa se i lavori non sono eseguibili in gestione diretta.

142. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente. Le somme introitate ai sensi dei commi 138, 139 e 141 confluiscono al titolo 3, tipologia 200 e sono integralmente vincolate ad interventi di ripristino e tutela dell'ambiente."

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016".

Articolo 4: "Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico".

Comma 4: "4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una

specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica."

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018.", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 10 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018."

Art. 10

Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania.

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

Ibis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma Ibis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della

Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 17 della Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."

Art. 17

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti.

1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'istanza corredata *esclusivamente* da:

- a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
- b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'amministrazione regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino regionale. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell'esercente, di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati redatta da un tecnico abilitato.

4. Le società titolari delle opere di rete con tensione nominale superiore a 20.000 volt trasmettono alla Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno per le nuove opere e per le modifiche apportate alle opere esistenti, il layout degli impianti in esercizio in formato digitale georeferenziato.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 7, 15, 19, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano.”, così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

**Testo coordinato degli articoli 7, 15, 19, 21 e 22 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15:
“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano.”**

Art. 7

Ente Idrico Campano - EIC.

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano.
2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ha sede legale in Napoli con sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.
3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo Statuto;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.
5. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo. *In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente.*
6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'AEEGSI.

Art. 15

Collegio dei revisori.

1. *Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri.*
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Art. 19

(Durata degli incarichi e compensi)

1. *L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.*
2. *L'incarico di componente degli organi dell'EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall'incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.*
3. *In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l'efficacia dei provvedimenti da assumere.*
4. *In presenza di cessazione dall'incarico del Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.*

Art. 21

Disposizioni transitorie.

1. *La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.*
2. *Gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006.*
3. *Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*
4. *Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale.*
5. *Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva in ogni ambito distrettuale, della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo*

172, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, effettuata entro sei mesi, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore.

6. Ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte alla aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti, da attuare in conformità a quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 ed in particolare con le modalità indicate nel relativo comma 2-bis, anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015). I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al comma 5 proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto. Se sussistono i presupposti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per gli stessi possono essere assunti provvedimenti di perequazione della durata delle gestioni.

7. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali le gestioni esistenti relative ad individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro *centottanta* giorni dalla costituzione dei suoi organi. Completate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi *centottanta* giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. *Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.*

9-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente.

9-ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema.

Art. 22

Personale dell'Ente Idrico.

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.

1 bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.

4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti proseguono con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.

5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11: “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”, così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”

Art. 12

Controlli e vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni.

1 bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.

Art. 13

Sanzioni amministrative.

1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura. Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 6 della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare"

Art. 6

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell'Ufficio di Presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al Presidente della Regione e al Commissario del Governo; quest'ultimo, accertato, attraverso la Prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di cui innanzi, i fogli previsti sopra devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o alle segreterie comunali. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate *dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.*

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale sono dovuti gli onorari come per le analoghe funzioni per i referendum dello Stato.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste

elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum.

Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all'Ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura dell'Ufficio, si dà atto mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.